

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA



AREA POLITICHE PER IL TERRITORIO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Artt. 19 e 20 L.R.T. 1/2005 e ss.mm. ii.**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 6 del 4 febbraio 2008**

INDICE

Art. 1 – <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 – <i>Finalità ed ambito di applicazione</i>	pag. 3
Art. 3 – <i>Nomina del Garante della Comunicazione</i>	pag. 3
Art. 4 – <i>Indennità</i>	pag. 3
Art. 5 – <i>Durata in carica e incompatibilità</i>	pag. 3
Art. 6 – <i>Compiti del Garante della comunicazione</i>	pag. 4
Art. 7 – <i>Rapporto consuntivo</i>	pag. 4
Art. 8 – <i>Sede e personale</i>	pag. 5
Art. 9 – <i>Disposizioni generali</i>	pag. 5

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e ss.mm. e ii. (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata “legge regionale”, il presente regolamento istituisce il Garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni.

Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire ai cittadini, singoli o associati, l’esercizio del diritto di partecipazione e si applicano a tutti i procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, comunemente denominati, di competenza della Provincia

Art. 3
Nomina del Garante della comunicazione

1. Il Garante della comunicazione è nominato dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato.
2. Il Garante è scelto, previa adeguata pubblicizzazione, tra persone in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti delle scienze giuridiche e sociali, della scienza della comunicazione, della programmazione.

Art.4
Indennità

1. Il Garante percepisce un’indennità di funzione, la cui entità e modalità di erogazione sono stabilite nel provvedimento di nomina. L’importo netto massimo erogabile, da sottoporre a specifiche condizioni di incarico, non potrà superare la retribuzione di un dipendente del comparto pubblico impiego – enti locali in categoria D1.

Art.5
Durata in carica e incompatibilità

1. Il Garante della comunicazione resta in carica per tutto il periodo occorrente alle procedure di pianificazione di cui all’art.2 del presente Regolamento e comunque fino alla presentazione del rapporto consuntivo di cui all’art. 7 del presente Regolamento.
2. L’incarico di Garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 della legge regionale, con l’incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio di competenza provinciale.

Art.6

Compiti del Garante della comunicazione

1. Il Garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Provincia sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini al procedimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Garante:

a) fissa, fino dall'avvio del procedimento, i criteri per garantire la partecipazione dei cittadini predisponendo il piano della comunicazione;

b) verifica la completezza dell'informazione fornita dal responsabile del procedimento circa le scelte, le relative motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatici e normativi;

c) verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità;

d) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;

e) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;

f) assicura i rapporti con i Garanti della comunicazione dei Comuni e delle altre Province assumendo da essi le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia nel perseguimento delle finalità che la legge regionale affida all'istituto del Garante della comunicazione;

g) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'art. 20 comma 2 della legge regionale.

3. Il Garante promuove e organizza, inoltre, tutte le iniziative di informazione al territorio, quale Agenda 21, ove attivate.

Art.7

Rapporto consuntivo

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'art. 16, comma 3 della legge regionale.

2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, a tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio di competenza della Provincia, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della legge regionale.

3. Nel rapporto consuntivo il Garante:

a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;

b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;

c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

Art.8

Sede e personale

1. L'ufficio del Garante della comunicazione ha sede presso l'Ufficio della Presidenza o dell'Assessorato alla pianificazione territoriale.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante della comunicazione si avvale delle strutture e del personale della Provincia.

Art.9

Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, viene rinviato alle Leggi di riferimento.